GECA 1/2025 – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E IL MONITORAGGIO DI BANDI E INIZIATIVE DI COMPETENZA DELLA DIREZIOMNE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PR FESR 2021-2027 – CIG B5973B1DF7 CUP E41C24001530009

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE – II Tranche

1) **Domanda:**

1.1 Con riferimento al box "Contenuti offerta tecnica" della scheda tecnica (p. 6) e all'art. 16 "Offerta tecnica" del Disciplinare (p. 20), si chiede se alla relazione tecnica di massimo 20 cartelle, possono essere allegati i curricula dei componenti del gruppo di lavoro e le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni richieste e se tali documenti non rientrano nel conteggio delle 20 cartelle massime previste.

1.2 Con riferimento al box "Contenuti offerta tecnica" della scheda tecnica (p. 6) e all'art. 16 "Offerta tecnica" del Disciplinare (p. 20), si chiede se nel numero massimo di cartelle previste per la relazione tecnica (20 cartelle) sono comprese anche eventuale copertina e indice o se queste sono escluse.

1) Risposta

1.1 Non rientrano nel conteggio delle 20 cartelle

1.2 Sono escluse

2) **Domanda:**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede:

2.1 di confermare che in caso di RTI costituendo ogni società del raggruppamento debba presentare la propria domanda di partecipazione.

2.2 Si chiede inoltre di confermare che in caso di RTI costituendo l'imposta di bollo possa essere presentata soltanto dalla mandataria.

2) Risposta

2.1 La domanda di partecipazione può essere unica purché sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. Inoltre, tutti i partecipanti al Raggruppamento dovranno allegare l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

2.2 nel caso di RTI costituendo, l'imposta di bollo dovrà essere assolta dalla sola mandataria se la domanda di partecipazione è unica, ovvero da ciascuna impresa del raggruppamento se le domande di partecipazione sono distinte.

3) Domanda:

con la presente si trasmettono i seguenti quesiti:

3. 1 Con riferimento a quanto riportato all'art. 16 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara, "L'offerta tecnica dovrà consistere in un massimo di 20 cartelle", si chiede di confermare che indice e copertina siano escluse nel conteggio delle 20 pagine. Si chiede altresì di confermare che sarà possibile aggiungere una breve presentazione del proponente, che potrà essere inserita in allegato all'offerta o come sezione introduttiva della relazione tecnica, e che anche questa sarà esclusa dal conteggio delle

20 pagine.

3. 2 Si fa riferimento alla Scheda Tecnica, Sezione "Contenuti offerta tecnica", Punto C, dove è riportata la seguente dicitura: "No eventuale personale aggiuntivo". Si chiede di confermare che con tale indicazione la Stazione Appaltante abbia inteso precisare che gli eventuali consulenti aggiuntivi non verranno presi in considerazione nella valutazione dei "servizi e prodotti aggiuntivi coerenti con le attività del servizio offerto", di cui al criterio 6.1 "Servizi e prodotti aggiuntivi", sebbene sia comunque possibile per gli Operatori Economici prevedere personale aggiuntivo rispetto al Team di Lavoro minimo. Il fatto che sia stato utilizzato il termine "aggiuntivo", infatti, lascia presupporre che la Stazione Appaltante abbia previsto un Team di Lavoro minimo, sebbene né nel Capitolato, né nella Scheda Tecnica siano state date indicazioni precise in merito al suo dimensionamento.

3.3 Con riferimento all'art. 18.1 "Criteri di Valutazione dell'Offerta" del Disciplinare di Gara, e in particolare al criterio 2.1 "Caratteristiche del Team di Lavoro", che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 24 punti attribuiti sulla base della somma cumulativa del "numero anni di esperienza in attività di programmazione, gestione, monitoraggio, certificazione della spesa e definizione degli interventi nell'ambito delle politiche di sostegno del POR FESR, sul lato pubblico, di interventi oggetto di cofinanziamento" di tutti i membri del team di lavoro (come precisato anche con la risposta n. 2 ai chiarimenti pubblicati), si chiede di precisare:

i) Quale deve essere il dimensionamento (numerosità) e la composizione (tipologia di profili: capo progetto, senior, junior, specialisti) del gruppo di lavoro minimo, sul quale sarà calcolata la sommatoria degli anni di esperienza ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione;

ii) Se all'attribuzione del suddetto punteggio concorra anche l'esperienza maturata da eventuali consulenti aggiuntivi rispetto al gruppo minimo (ai quali si fa riferimento nella Scheda Tecnica, Sezione "Contenuti offerta tecnica", Punto C).

Ciò in considerazione del fatto che, in mancanza di una chiara indicazione in tal senso, si lascerebbe agli operatori economici completa discrezionalità nella composizione del Team di Lavoro (sia per quanto riguarda la numerosità / tipologia di profili, sia con riferimento all'impegno previsto in termini di gg/uu per le singole figure professionali), premiando, di fatto, configurazioni mirate unicamente a massimizzare il punteggio quantitativo previsto dal criterio 2.1 (24 punti attribuiti in misura proporzionale), a discapito della funzionalità del Team rispetto alle esigenze del servizio. In altri termini, in mancanza di indicazioni, un operatore economico potrebbe per assurdo massimizzare il punteggio in questione semplicemente offrendo un numero molto elevato di profili professionali e, al contempo, prevedendo per gli stessi un numero molto basso di giornate (ad esempio, 100 risorse che erogano 5 gg annue ciascuna); questa soluzione sarebbe evidentemente non funzionale rispetto al fabbisogno di supporto, ma consentirebbe all'operatore economico in questione di esporre, in modo strumentale, un numero significativo di anni di esperienza cumulati, conseguendo quindi un vantaggio praticamente incolmabile rispetto ad un altro operatore economico che dovesse proporre un Team di Lavoro correttamente dimensionato e più efficiente rispetto alle necessità del servizio (ad esempio, 10 risorse che erogano 50 gg annue ciascuna). Ciò, in tutta evidenza, genererebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti, laddove offerte così concepite non sarebbero tra loro confrontabili.

3. 4 Si fa riferimento alla risposta n. 2.4 ai chiarimenti pubblicati, con la quale è stato precisato che, al fine di documentare l'esperienza delle risorse professionali proposte, è richiesto adi produrre "CV e autocertificazioni contenenti dettaglio degli anni di esperienza". A tal fine, si chiede di confermare che sarà sufficiente allegare all'offerta i curricula vitae sottoscritti dai singoli componenti del Team di Lavoro ai sensi del DPR 445/2000, e che non è richiesto anche di produrre autocertificazioni specifiche.

3. Risposta

3.1 si conferma

3.2 Non è previsto un Team di lavoro minimo. Si conferma che" gli eventuali consulenti aggiuntivi non verranno presi in considerazione nella valutazione dei "servizi e prodotti aggiuntivi coerenti con le attività del servizio offerto"

3.3.i Non è richiesta una composizione minima

3.3 ii Il personale aggiuntivo non verrà valutato poiché non richiesto.

3.4 Come riportato nella risposta 2.4 già pubblicata, "*E' richiesto CV e autocertificazioni contenenti dettaglio degli anni di esperienza"*.

4) Domanda:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue:

4.1) se nel numero di pagine sono inclusi sia indice che copertina;

4.2 se nel numero di pagine sono inclusi allegati e in particolare allegato relativo al criterio 2.1 "Numero anni di esperienza in attività di programmazione, gestione, monitoraggio, certificazione della spesa e definizione degli interventi nell'ambito delle politiche di sostegno del POR FESR, sul lato pubblico, di interventi oggetto di cofinanziamento" che si ipotizza vada fornito in maniera tabellare.

4) Risposta

4.1 - si veda risposta al quesito 1)

4.2 – si veda risposta al quesito 1)

5) Domanda

5.1 È possibile inserire un comitato scientifico con expertise su deep tech ecc ma non focalizzato su FESR senza che quindi venga conteggiato ai fini del criterio 2.1?

5.2 Se l'esperienza prevista "Si richiede inoltre che all'interno del Team di lavoro vi siano professionisti con esperienza specifica nella valutazione di tecnologie sui settori deep tech, biotech e clean tech, di cui al Reg. UE 2024/795 STEP -Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform) L'esperienza va dimostrata con una formazione specifica sui settori indicati e con attività di venture analyst all'interno di acceleratori/incubatori universitari, rilevabile dai curriculum vitae del personale indicato" Si chiede di confermare che l'esperienza possa essere dimostrata anche da docenze o esperienza accademica in materia e/o da esperienza operativa nel settore industriale e di valutazione su queste tecniche

5.3 In riferimento al requisito relativo al Team di lavoro, si chiede di chiarire il significato dell'espressione: "L'esperienza va dimostrata con una formazione specifica sui settori indicati e con attività di venture analyst all'interno di acceleratori/incubatori universitari, rilevabile dai curriculum vitae del personale indicato". In particolare, si richiedono i seguenti chiarimenti:

A) Cosa si intende per "formazione specifica" nei settori deep tech, biotech e clean tech? Tale formazione deve necessariamente essere accademica (es. corsi universitari, master) oppure può includere anche corsi specialistici, certificazioni professionali o esperienze qualificate in ambito non universitario?

B) Come debba essere dimostrata l'attività di venture analyst all'interno di acceleratori/incubatori universitari? È richiesta una posizione lavorativa formalizzata presso tali strutture oppure sono ammissibili anche collaborazioni, consulenze o esperienze documentabili maturate all'interno di programmi di accelerazione?

C) Esiste un elenco ufficiale di acceleratori/incubatori universitari riconosciuti ai fini della valutazione del requisito? Se sì, si chiede di indicare dove sia reperibile.

5) Risposta

5.1 Si, possono essere inserite persone esperte in deep tech che verrebbero valorizzate non con il criterio 2.1 ma con il criterio 1.

5.2 La formazione specifica può anche essere dimostrata da docenza ma deve essere presente l'esperienza come venture analyst come da indicazioni fornite negli atti di gara.

5.3 A Si conferma, possono includersi anche le esperienze e i corsi citati.

5.3 B Si conferma, sono ammissibili anche le collaborazioni, consulenze e le esperienze citate.

5.3 C Non c'è un elenco ufficiale, si deve verificare presso le università che hanno gli Uffici di Trasferimento Tecnologico.